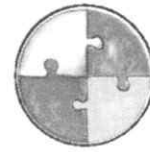




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANZONI - DINA E CLARENZA



Messina

I.C. MANZONI - DINA E CLARENZA
Prot. 0010260 del 25/09/2025
IV (Uscita)

Ai docenti coordinatori di classe

Alla F.S. Inclusione

Ai docenti referenti per la Dispersione scolastica
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Al personale ATA

Al DSGA

Sito Web

OGGETTO: INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE SCOLASTICO VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" E OBBLIGO DI ISTRUZIONE.

REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO: Il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" cosiddetto **Decreto Caivano**;

VISTA: La pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "*misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*"

COMUNICA

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La legge assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

Le Legge prevede che il Sindaco individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo (genitore, tutore, affidatario...) invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi.

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando lo studente non

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MANZONI - DINA E CLARENZA"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Via Ghibellina, 211 - 98123 MESSINA - Tel. 0902921015
C.F.: 97093460836 - C.M.: MEIC86700E - C.U.: UFJ205

<http://www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it> - meic86700e@istruzione.it - meic86700e@pec.istruzione.it



frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Con la presente si intendono offrire ulteriori precisazioni sulla natura e sulla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino strumenti elusivi del diritto-dovere all'istruzione sancito dalla Costituzione.

In generale, la disciplina delle assenze ha lo scopo di garantire la validità dell'anno scolastico e quindi l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Essa ha inoltre la funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di avere a disposizione un adeguato numero di elementi per valutare apprendimento e comportamento (C.M. MIUR n. 20 del 24 marzo 2011).

L'istruzione obbligatoria è infatti un diritto fondamentale della persona, finalizzato al pieno sviluppo umano, ma anche un dovere civico, poiché ciascun cittadino è chiamato a contribuire al progresso della società attraverso le competenze acquisite.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Si precisa che non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

PROCEDURE PREVISTE DAL DECRETO CAIVANO

Mancato adempimento dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione)

Se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

Elusione dell'obbligo di istruzione

(situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi)

Se persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione



dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede con denuncia alla Procura della Repubblica c/o il tribunale ordinario.

REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALEZIONE DEGLI ALUNNI INADEMPIENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

PROCEDURE CHE L'ISTITUTO METTERA' IN ATTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SULL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

I docenti di classe ed i Referenti per la dispersione scolastica monitorano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando le seguenti ipotesi:

A	Frequenza irregolare	Assenze per più di n.7 giorni anche non consecutivi nel corso di 1 mese, senza giustificati motivi
B	Elusione	Assenze per più di n. 15 giorni anche non consecutivi nel corso di n. 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi

Le assenze giustificate possono includere motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati.

A – PROCEDURA "FREQUENZA IRREGOLARE"

Compiti dei DOCENTI di classe connessi alla procedura

I docenti di classe riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla frequenza irregolare.

Al 5° giorno di assenza il docente coordinatore contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro.

Al 7° gg di assenza, anche non consecutiva, il docente coordinatore compila il modello N.1 di SEGNALEZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI e la SCHEDA DI SEGNALEZIONE ALL'OSSERVATORIO (USR) e le consegna alla segreteria didattica.

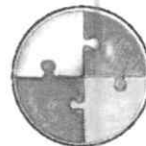
L'OPT, in accordo con il DS, mette in atto le azioni più adeguate al caso in oggetto. I docenti verificheranno il rientro a scuola dell'alunno/a. In caso di rientro la procedura si ritiene conclusa.

Il monitoraggio si intende continuo fino al termine dell'A.S., pertanto la procedura va riattivata al verificarsi delle condizioni di assenza sopra indicate, senza giustificato motivo.

Compiti dei REFERENTI PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA connessi alla procedura

I docenti referenti per la dispersione scolastica supervisioneranno la documentazione per la verifica delle assenze degli alunni, cureranno costantemente il raccordo con i coordinatori delle classi e con l'OPT per gli opportuni interventi e comunicheranno tempestivamente al Dirigente Scolastico i casi di frequenza irregolare.

Avranno cura di predisporre un report delle situazioni critiche da mantenere aggiornato costantemente per tracciare gli interventi messi in atto.



B – PROCEDURA “ELUSIONE”

Compiti dei DOCENTI di classe connessi alla procedura

I docenti di classe riporteranno giornalmente le assenze degli alunni della propria classe e avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito all'elusione.

Al 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell'arco di n. 3 mesi, il docente Coordinatore:

- contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro
- compila il modello n. 2 COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI NON GIUSTIFICATE da inviare alla famiglia/tutore/affidatario (r.o.d.i. responsabile obbligo di istruzione) firmato e lo consegna alla segreteria didattica
- informa l'OPT dell'Osservatorio di area ed il referente dispersione
- il docente coordinatore di classe unitamente al referente per la dispersione si assicurano che il r.o. d.i. dia riscontro alla scuola entro n. 7 giorni dalla comunicazione.

Costituisce elusione dell'obbligo di istruzione anche la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Si ritiene opportuno precisare la necessità della collaborazione del personale docente di tutti i consigli di classe di Scuola primaria e Secondaria di I grado per la rilevazione delle assenze, in ottemperanza al D.L.123/2023 “Decreto Caivano” che dispone misure urgenti di contrasto al disagio giovanile che coinvolgono tutte le comunità scolastiche.

Si allegano le apposite modulistiche riportate in circolare:

- Modello n. 1 SEGNALAZIONE FREQUENZA IRREGOLARE ALUNNI
- SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALL'OSSERVATORIO (USR)
- Modello n. 2 COMUNICAZIONE ASSENZE ALUNNI NON GIUSTIFICATE
- SCHEDA DI SEGNALAZIONE AL SINDACO.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Bonardelli